



Bruxelles, 22.6.2015  
COM(2015) 305 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al  
protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul  
risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive  
con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile**

## ALLEGATO

della

### proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile**

Dichiarazione da depositare, a cura degli Stati membri, all'atto della ratifica del protocollo del 2010 o dell'adesione allo stesso, ai sensi dell'articolo 3 della decisione del Consiglio:

"Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, quale modificata dal protocollo del 2010, se pronunciate da un giudice di [..<sup>1</sup>.] sono riconosciute ed eseguite in [..<sup>2</sup>.] conformemente alle pertinenti norme dell'Unione europea in materia<sup>3</sup>.

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, quale modificata dal protocollo del 2010, se pronunciate da un giudice del Regno di Danimarca sono riconosciute ed eseguite in [..<sup>4</sup>.] conformemente all'accordo del 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>5</sup>.

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, quale modificata dal protocollo del 2010, se pronunciate da un giudice di uno Stato terzo vincolato dalla Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007<sup>6</sup>, sono riconosciute ed eseguite in [..<sup>7</sup>.] conformemente a tale convenzione."

---

<sup>1</sup> Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, fatta eccezione per lo Stato membro che rilascia la dichiarazione e la Danimarca.

<sup>2</sup> Lo Stato membro che rilascia la dichiarazione.

<sup>3</sup> Attualmente tali norme sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

<sup>4</sup> Lo Stato membro che rilascia la dichiarazione.

<sup>5</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

<sup>6</sup> GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.

<sup>7</sup> Lo Stato membro che rilascia la dichiarazione.